



Ufficio Stampa

NOTA ESPLICATIVA SUL DECRETO MINISTRO SVILUPPO ECONOMICO

RELATIVO AGLI INCENTIVI CIP 6/92

- L'art. 30, comma 20, della legge 23 luglio 2009, n. 99, la Legge Sviluppo, prevede: *“l’Autorità per l’energia elettrica e il gas propone al Ministro dello sviluppo economico adeguati meccanismi per la risoluzione anticipata delle convenzioni CIP 6/92, da disporre con decreti del medesimo Ministro, con i produttori che volontariamente aderiscono a detti meccanismi. Gli oneri derivanti dalla risoluzione anticipata da liquidare ai produttori aderenti devono essere inferiori a quelli che si realizzerebbero nei casi in cui non si risolvano le convenzioni”*.
- A seguito di proposta dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas del 1 dicembre il Ministro dello Sviluppo Economico ha firmato uno specifico decreto per la risoluzione anticipata volontaria delle convenzioni CIP 6/92 (indicativamente la scadenza naturale delle convenzioni CIP 6/92 è compresa tra il 2010 e il 2020).
- Le convenzioni CIP 6/92 potenzialmente interessate dalle modalità di risoluzione volontaria definite dal decreto sono quelle relative a impianti di produzione di energia elettrica alimentati:
 1. da combustibili di processo o residui o recupero di energia (per es. gassificazione tar, gas siderurgici, ecc.);
 2. da combustibili fossili (per esempio gas naturale).
- Complessivamente, in relazione all’anno 2010, la capacità produttiva riconducibile agli impianti interessati si attesta intorno ai 3.300 MW (e rappresenta circa l’80% del totale);
- Le modalità di risoluzione anticipata per le convenzioni CIP 6/92 aventi ad oggetto gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e da rifiuti (altra tipologia prevista dalla normativa in essere) non sono oggetto di questo decreto e sono rinviate a eventuale provvedimento successivo.
- Secondo la normativa in vigore i produttori di energia elettrica tramite impianti soggetti a convenzione CIP 6/92 cedono l’energia prodotta al GSE ad un prezzo determinato dalla somma del costo evitato di impianto, del costo evitato di esercizio, manutenzione e spese connesse, dal costo evitato di combustibile e da un’ulteriore componente incentivante correlata alla tipologia di impianto (quest’ultima per i primi 8 anni di esercizio).

- Essendo il GSE-Gestore dei Servizi Energetici la controparte commerciale delle convenzioni CIP 6/92 sottoscritte da produttori di energia elettrica, il decreto affida al GSE l'attuazione della risoluzione anticipata delle stesse convenzioni sulla base dei criteri definiti dal Ministro.
- Il DM 2 dicembre 2009 individua le finalità di intervento (promuovere l'uscita degli impianti dal regime CIP 6/92 "*ritenuto scarsamente efficiente rispetto ad un assetto di mercato liberalizzato*"; rispettare il criterio di volontarietà previsto dalla legge Sviluppo; ridurre gli oneri per il sistema elettrico nel suo complesso), e definisce i meccanismi per la risoluzione anticipata.
- In particolare il DM prevede che:
 - entro il 21 dicembre 2009 i produttori interessati alla risoluzione presentino al GSE una richiesta non vincolante per la risoluzione di ogni singola convenzione;
 - entro il 31 dicembre il GSE trasmetta al Ministero dello Sviluppo Economico e all'Autorità per l'energia l'elenco degli impianti interessati alla risoluzione anticipata;
 - Il Ministero dello Sviluppo Economico tramite decreto, su istruttoria del GSE, definisca relativamente ad ogni singola convenzione:
 - i parametri necessari per la determinazione puntuale dei corrispettivi da riconoscere ai produttori per la risoluzione anticipata;
 - e, eventualmente, criteri per la definizione di modalità e tempistiche di erogazione degli stessi corrispettivi;
 - entro 30 giorni dall'emanazione del citato decreto del Ministero dello Sviluppo Economico sui parametri, i produttori che hanno manifestato l'interesse, presentino richiesta vincolante per la risoluzione effettiva della convenzione;
- Per gli impianti alimentati da combustibili di processo o residui o recupero di energia il corrispettivo riconosciuto a fronte della risoluzione anticipata è determinato in base al costo evitato di impianto, all'eventuale componente incentivante, al numero di ore di funzionamento e al riconoscimento dei costi di CO₂ (oneri per emission trading).
- Per gli impianti alimentati da combustibili fossili il corrispettivo riconosciuto a fronte della risoluzione anticipata è determinato in base al costo evitato di impianto, all'eventuale componente incentivante, e da un eventuale premio per la disponibilità alla produzione nelle ore critiche del sistema energetico nazionale.
- Ai fini della determinazione dei corrispettivi concorrono alcuni parametri quali il tasso di inflazione atteso e il tasso di attualizzazione (tasso di sconto nel decreto);
- Ai corrispettivi viene inoltre applicato un eventuale ulteriore valore differenziale (di segno positivo o negativo) tra il prezzo unico nazionale di acquisto dell'energia elettrica (PUN) e i prezzi di mercato riferiti alla specifica zona in cui è ubicato l'impianto di produzione oggetto di risoluzione anticipata, che sarà determinato dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

- Il Decreto Ministeriale prevede infine che, se l'impianto di produzione oggetto di risoluzione anticipata, utilizza combustibili di processo o recuperi di energia derivanti da attività industriali gestiti da un terzo, il produttore di energia elettrica si accordi preliminarmente con il soggetto terzo (gestore dell'attività industriale) circa le modalità di utilizzo di tali combustibili per il periodo residuo tra la risoluzione anticipata della convenzione e la data di scadenza naturale. -